

N. 2936

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MINARDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 1997**

—————

Modifiche all’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218,  
in materia di lotta contro l’afta epizootica

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 giugno 1988, n. 218, prevede misure per la lotta contro l'atta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

L'articolo 2 della legge citata prevede la concessione di una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato al proprietario di animali affetti da afta epizootica, al quale è stato imposto l'abbattimento.

Analoga concessione non è prevista per i casi di tubercolosi e brucellosi. Tale esclusione non può essere giustificata se si considera che per il risanamento dei nostri allevamenti l'autorità competente ordina comunque l'abbattimento e la distruzione delle carcasse di animali infetti o anche solo sospetti di infezione per tubercolosi, brucel-

losi, leucosi ed altre malattie infettive e, dunque, non appare equo che in tali casi il proprietario degli animali non debba essere indennizzato. Tale esclusione, inoltre, costituisce un notevole deterrente per il completo risanamento dei nostri allevamenti.

Infatti, è doveroso ricordare che la zootecnia italiana, già afflitta da malattie come la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi, che provocano l'abbattimento di migliaia di capi di bestiame ogni anno, è oltre modo penalizzata a causa di carenze strutturali, alti costi delle materie prime per alimentazione e insufficiente assistenza tecnica.

Per porre rimedio a questa situazione, si propone il presente disegno di legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

—  
Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, le parole: «Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi,» sono soppresse.

